



R.G. n. 3084/2017

Sentenza n. 811/18

Pronunzia il 08/11/2018

Pubblicazione il 12/11/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART.1 DELLA LEGGE N.92/2012

nella controversia n.3084/2017 , promossa da :

X(***) ,

rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pivato .

-RICORRENTE-

contro :

ALFA S.R.L. *** ,

rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Cristiani .

-CONVENUTA-

OGGETTO : OPPOSIZIONE AD ORDINANZA EX ART.1 LEGGE
N.92/2012 – LICENZIAMENTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente , assunta dalla convenuta con mansioni di responsabile del punto vendita di via Indipendenza 54/a , è stata licenziata con la seguente motivazione : *Purtroppo , a distanza di oltre un anno , i risultati continuano a ristagnare e la marginalità ridotta dell'esercizio non consente e non giustifica il mantenimento della Sua figura (...) Non sussistendo allo stato altre posizioni vacanti (...) la proprietà si è determinata ad occuparsi direttamente della gestione del punto vendita nella persona dell'amministratore unico".*

La X ha impugnato il licenziamento .

Con ordinanza del 3 ottobre 2017 il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite .

L'attrice ha proposto opposizione con ricorso depositato il 3 novembre 2017 ; ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento in quanto ritorsivo o , in via gradata , per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o ancora , in via ulteriormente gradata , perché non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ; in via subordinata , accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di conciliazione presso l'ITL di Bologna e la conseguente inefficacia del licenziamento .

In ipotesi di insussistenza del requisito di cui all'art.18 della legge n.300 del 1970 , la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e in via subordinata dichiararsene l'illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo .

La società convenuta si è costituita , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto .

Il ricorso è fondato e va accolto .

Il licenziamento va ritenuto ritorsivo rispetto alle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'Ispettorato del lavoro circa lo svolgimento di orario di lavoro straordinario non registrato e non retribuito .

La prova della ritorsività del licenziamento rispetto a tale condotta della ricorrente è stata raggiunta per presunzioni .

I fatti dai quali la prova emerge sono i seguenti :

- 1)Le dichiarazioni della ricorrente hanno portato a sanzione .
- 2)Dopo la visita dell'Ispettorato del Lavoro i rapporti fra la X ed il suo superiore mutarono , con l'insorgere di discussioni (teste Rosano) .
- 3)Non risulta vero che l'amministratore unico abbia gestito direttamente il punto vendita .

4)Subito dopo il licenziamento della X la società cercava una nuova responsabile (teste Carlino) .

Si tratta di circostanze gravi , precise e concordanti , che inducono a ritenere pretestuose le ragioni formalmente poste alla base del licenziamento da parte della società .

Ne consegue la nullità del licenziamento per motivo ritorsivo illecito determinante ex art.1345 c.c. .

Si applica quindi il primo comma dell'art.18 della legge n.300 del 1970 .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice , in riforma dell'ordinanza impugnata ,

1)Dichiara la nullità del licenziamento .

2)Condanna la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro .

3)Condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto , pari ad euro 3.011,73 mensili , dal giorno del licenziamento a quello della reintegra , oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali .

4)Condanna la società convenuta a rifondere integralmente alla ricorrente le spese di lite , liquidate in Euro 518,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compensi , oltre spese generali , IVA e CPA .

Bologna , 8 novembre 2018

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

Pubblicazione il 12/11/2018